

19 Marzo 2012, ore 15:30

Speciale Riforma del lavoro

La revisione della disciplina per collaboratori a progetto e altre tipologie di consulenti

Tra le novità previste dal progetto di riforma in materia di contratti di lavoro vanno segnalati, per la loro rilevanza e per l'obiettivo di contrastarne un uso distorto, alcuni aggiustamenti alla disciplina delle collaborazioni a progetto e alla posizione di molti collaboratori titolari di partita IVA. L'obiettivo dichiarato dal Governo è quello del riequilibrio tra le diverse forme di "flessibilità in ingresso" anche attraverso il disincentivo verso l'utilizzo improprio di alcuni istituti contrattuali

di Paola Salazar - Avvocato

Premessa

Tra le novità previste dal progetto di riforma in materia di contratti di lavoro, ancora in discussione, vanno segnalati, per la loro rilevanza e per l'obiettivo di contrastarne un uso distorto, alcuni aggiustamenti alla disciplina delle collaborazioni a progetto. Non solo, anche la posizione di molti collaboratori titolari di partita IVA verrà di fatto resa più difficoltosa nei progetti del Governo. Infatti, seppure è degna di nota la finalità di un riequilibrio tra le diverse forme di "flessibilità in ingresso", come si legge nel documento diffuso dal Governo, anche attraverso il disincentivo verso l'utilizzo improprio di alcuni istituti contrattuali, tuttavia, come spesso avviene in situazioni di questo tipo, l'intervento ipotizzato potrebbe determinare un generale inasprimento di alcune conseguenze proprie di alcune tipologie contrattuali, le quali sono ormai largamente applicate e, in molti casi, volute anche dal lavoratore, con presupposti, quindi, di piena legittimità.

Ma vediamo quali sono le novità allo studio.

Collaborazioni a progetto

Con riferimento alle collaborazioni a progetto se da un lato appare degna di nota l'ipotesi dell'abolizione del "programma di lavoro" quale contenuto dell'attività svolta dal collaboratore, ipotesi che nella pratica ha trovato scarsa applicazione, dall'altro viene prevista una definizione più rigorosa di "progetto", in linea, peraltro, con quanto già previsto su questo punto dal Ministero del lavoro con la Circolare n. 4/2008. Ciò al dichiarato fine di evitare forme di collaborazione che finiscano per coincidere con l'oggetto sociale del committente, siano analoghe all'attività svolta anche dai dipendenti del committente e determinino i presupposti per ritenere l'attività, nei fatti, come subordinata. Come si legge, infatti, nella Circolare n. 4/2008 con riferimento al progetto: "il personale ispettivo deve verificarne anzitutto la specificità, tenendo presente che lo stesso non può totalmente coincidere con l'attività principale o accessoria dell'impresa come risultante dall'oggetto sociale e non può ad essa sovrapporsi ma (...) potrà essere soltanto ad essa funzionalmente correlato. Vanno

verificate le modalità di inserimento del collaboratore nel contesto aziendale del committente. (...)”.

Sono inoltre previste misure di contrasto alla prassi diretta a introdurre nei contratti clausole di recesso. C'è da ipotizzare che tale misura sia riferita non tanto alle clausole di risoluzione del rapporto per mutuo consenso o a quelle di recesso previste con carattere di reciprocità per committente e collaboratore, nel rispetto di specifici termini di disdetta, quanto, piuttosto a quelle che consentono il recesso unilaterale in assenza di giusta causa e anteriormente alla conclusione del progetto, nel rispetto di un vero e proprio termine di preavviso. Infine, con l'obiettivo di rafforzare anche gli aspetti sanzionatori connessi con l'uso non corretto delle collaborazioni, sarà previsto di qualificare, con presunzione assoluta, come subordinato il rapporto di lavoro in assenza di progetto, coerentemente con un certo orientamento della giurisprudenza sull'applicazione dell'art. 69, comma 1 D.Lgs. n. 276/2003.

Collaborazioni autonome non a progetto

Di difficile qualificazione, come già detto in premessa, sono invece, le novità previste con riferimento ai collaboratori titolari di partita IVA, definiti ormai da un po' di tempo in modo a-tecnico, anche in testi normativi, "partite IVA" (si veda ad esempio la previsione contenuta nell'art. 8 del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni in L. n. 148/2011). Su questo versante, se da un lato si precisa di non voler intervenire sulle collaborazioni attivate con i professionisti iscritti agli albi, dall'altro si precisa, almeno nelle intenzioni dichiarate dal Governo, la contiguità logica e normativa tra le collaborazioni (autonome e professionali) e la collaborazione a progetto (coordinata e continuativa). In buona sostanza, potrebbero essere riportati entro il quadro di una presunzione di subordinazione quei rapporti di lavoro autonomi che:

- a) presentano i caratteri della parasubordinazione, perché di fatto caratterizzati dal coordinamento con il committente e dalla continuità nell'esercizio della prestazione;
- b) siano privi di fatto del requisito della occasionalità.

Costituirebbero indici di qualificazione di tali rapporti di lavoro autonomo come veri e propri rapporti di lavoro subordinato, stando almeno alla previsione al momento diffusa, una durata del rapporto che impieghi un arco temporale superiore ai sei mesi, la circostanza che il collaboratore ricavi da tale attività più del 75% dei propri corrispettivi e la circostanza, altresì, che egli possa contare su di una postazione di lavoro presso il committente. Anche in questo caso, al fine di rafforzare l'azione sanzionatoria in questa materia, ma con presunzione relativa, che ammetta quindi la prova contraria da parte del committente, il progetto di riforma prevede che dall'accertamento del carattere coordinato e continuativo della prestazione ne derivi l'accertamento in merito al carattere subordinato del rapporto.

Viene da chiedersi quali siano le figure che verranno concretamente toccate da tali novità e, soprattutto, con quale previsione normativa specifica saranno attuate tali proposte se si tiene conto del fatto che, escluse le collaborazioni con i professionisti iscritti in albi (previste dall'art. 61, comma 3 D.Lgs. n. 276/2003) è caratteristica di tutte le collaborazioni, a progetto e non, l'essere coordinate con il committente e l'essere caratterizzate da una certa continuità. Fanno eccezione a tale ultimo requisito solo le minicococo, ossia le collaborazioni che senza progetto, sono limitate già dalla

legge nella loro durata (art. 61, comma 2 D.Lgs. n. 276/2003). Mentre, come già avvertito, restano fuori da tale previsione, le collaborazioni svolte dai professionisti iscritti in albi. Ma allora, di quali figure si tratterà in concreto? In pratica di una vasta platea di lavoratori autonomi titolari di partita IVA (vera o fittizia) i quali negli ultimi vent'anni hanno riconvertito le proprie conoscenze, esperienze e know how acquisiti anche grazie al lavoro subordinato in attività di collaborazione/consulenza che interessano diversi settori dall'Agricoltura, all'Industria, al Commercio, ai Servizi. Viene da chiedersi quanti di questi collaboratori siano effettivamente da dover riqualificare come lavoratori subordinati e, soprattutto, se vi sia un effettivo interesse da parte loro ad un accertamento nei termini appena ipotizzati. Anche in questo caso, se l'obiettivo è da condividere, lo strumento scelto potrebbe non essere davvero utile per la crescita penalizzando eccessivamente alcune forme di flessibilità che nel tempo si sono "evolute".

Vanno, infine, segnalate, in questa materia, alcune novità di natura più prettamente amministrativa, ossia la previsione di un aumento generalizzato delle aliquote per la contribuzione alla Gestione separata INPS e la revisione della disciplina in materia di requisiti e modalità di apertura della partita IVA.

Non resta che attendere a questo punto con che modalità concrete tali previsioni verranno messe in atto,

Copyright © - Riproduzione riservata